



Udine, 19 ottobre 2016

Oggetto: URGENTE – comunicazione preventiva lavoro con voucher – primi chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Circolare n. 026/2016

In breve

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), con la Circolare n. 1 del 17 ottobre scorso, ha fornito le prime indicazioni operative per effettuare la nuova comunicazione obbligatoria preventiva per l'impiego dei prestatori di lavoro accessorio.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 20137 del 02/11/2016, ha fornito alcune risposte ai quesiti relativi alla nuova comunicazione, chiarendo in particolare che tale comunicazione può interessare un arco temporale superiore ad una giornata e sino ad una settimana e può riguardare anche più lavoratori.

Approfondimento

Con la nostra Circolare n. 24/2016 dello scorso 10/10/2016 abbiamo dato notizia delle innovazioni apportate dal Decreto Legislativo 185/2016 (c.d. decreto correttivo del Jobs Act) in materia di comunicazione preventiva per il lavoro accessorio facendo riserva di tornare sull'argomento non appena fossero state emanate le necessarie istruzioni sul punto.

Lo scorso 17/10 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – quale nuovo ente cui è assegnata la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha emanato una Circolare che detta le prime indicazioni operative per l'effettuazione della comunicazione preventiva del lavoro accessorio.

E' stato confermato innanzitutto che tale nuovo adempimento va effettuato dagli imprenditori – agricoli e non agricoli - e dai professionisti, i quali dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione i dati sotto evidenziati per ogni singolo lavoratore che sarà impiegato. Viene confermata l'esclusione di tale adempimento per tutti i soggetti che non rientrano in tali categorie (ad es: privati, associazioni, datori di lavoro domestico).

Riguardo ai contenuti della comunicazione, viene precisato che essa deve contenere:

- *per gli imprenditori non agricoli e i professionisti:*

- il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno e l'orario di svolgimento della prestazione.

- *per gli imprenditori agricoli:*

- il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 3 giorni.

La nota ministeriale ha chiarito che nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l'attività per l'intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione



di ogni singola giornata. Viene confermato che la comunicazione per i datori di lavoro agricoli può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e che non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

Il Ministero ha chiarito che se il prestatore svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate (ad es. dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00) è sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato.

E' stato precisato altresì che la comunicazione può riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché sia riferita allo stesso committente e purché i dati relativi a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Con riferimento alle modalità di comunicazione, è stato chiarito che la stessa può attualmente essere effettuata solo via e-mail agli indirizzi di posta elettronica riportati in calce alla Circolare e relativi alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competenti per territorio, individuate in base al luogo di svolgimento della prestazione.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato, riportare nell'oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente come sopra riportati.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono, utilizzando le stesse modalità della comunicazione preventiva. In proposito la nota ministeriale ha chiarito che le modifiche/integrazioni devono essere comunicate come segue:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

L'Ispettorato chiarisce che la nuova comunicazione non sostituisce la comunicazione di inizio attività all'INPS, ma si affianca alla stessa. Pertanto tutti i committenti dovranno continuare a effettuare la comunicazione di inizio attività all'INPS, secondo le modalità in uso, mentre i committenti imprenditori – agricoli e non – e i professionisti dovranno effettuare anche la nuova comunicazione alle sedi territoriali dell'I.N.L..

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione è prevista la sanzione amministrativa (non diffidabile) da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

L'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporta l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Si allega fac-simile della e-mail di comunicazione preventiva del lavoro accessorio.



De Marco
Canu
Zanon
Gregoris
Consulenti del Lavoro

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

FAC SIMILE E-MAIL DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO ACCESSORIO

Destinatario:

Voucher.Udine@ispettorato.gov.it

Oggetto: Comunicazione lavoro accessorio - codice fiscale committente.../ragione sociale....

Testo:

Ai sensi dell'articolo 49, c. 3 del D. Lgs n. 81/2015, con la presente si comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

Committente:

- Codice Fiscale
- Ragione Sociale

Lavoratore/Lavoratrice:

- Codice Fiscale
- Nome e Cognome
- Luogo della prestazione
- Giorno di inizio della prestazione
- Ora di inizio e fine della prestazione